

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 12 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole <<revisori contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<revisori legali>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.>>.